

*Aggiornamenti normativi in materia  
di sicurezza sul lavoro sull'utilizzo di DPI*

## Il regolamento europeo sui DPI n. 2016/425: un provvedimento con molte scadenze

Michele Montrano

S.C. Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ASL TO3 della Regione Piemonte

Mail: michele.montrano@unito.it

Come è noto il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale (DPI) è stato pubblicato il 31/03/2016 sulla Gazzetta Ufficiale della UE (GUUE) n. L81/51.

Si tratta di un provvedimento atteso da anni che ha abrogato la Direttiva 89/686/CEE del 21/12/1989<sup>1</sup> che, in Italia, era stata recepita con il D. Lgs. n. 475/1996<sup>2</sup>.

Non è cambiato l'obiettivo del provvedimento che, come in passato, stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori. Però, diversamente da quanto avvenuto nel 1989, l'U.E. ha deciso di utilizzare uno strumento giuridico diverso. Si è preferito infatti adottare un "regolamento" in quanto, questa forma giuridica, permette di rendere obbligatorie ed operative le nuove regole per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea senza bisogno di un successivo recepimento<sup>3</sup>.

Sono diverse le necessità legate ad una nuova regolamentazione sui DPI. In primo luogo con il nuovo regolamento n. 2016/425 si opera l'allineamento della precedente direttiva 89/686/CEE, al "Nuovo Quadro Normativo" (NQN), ed in particolare alla decisione n. 768/2008/CE<sup>4</sup>, nonché alle disposizioni del trattato sul funzionamento della Unione Europea (TFUE), dopo il trattato di Lisbona. Oltre a ciò, secondo l'U.E., l'esperienza ottenuta con l'applicazione della direttiva 89/686/CEE ha evidenziato limiti e incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità. Era dunque opportuno rivedere e migliorare alcuni aspetti della direttiva 89/686/CEE al fine di tener conto di tale esperienza e di fornire chiarimenti in merito al quadro nel quale i DPI possono essere resi disponibili sul mercato.

Il nuovo provvedimento è costituito da 48 articoli e 10 allegati e, come detto, stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e fissa le norme sulla libera circolazione dei DPI nell'U.E. (art. 1). L'applicazione del regolamento vede alcune esclusioni (art. 2 comma 2). Esso infatti non si applica ai DPI: a) progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell'ordine pubblico; b) progettati per essere utilizzati per l'autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive; c) progettati per l'uso privato per proteggersi da: i) condizioni atmosferiche non estreme; ii) umidità e acqua durante la rigovernatura; d) da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri; e) per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni

<sup>1</sup>Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale. Gazzetta ufficiale n. L 399 del 30/12/1989

<sup>2</sup>Decreto Legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992 Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale. (Pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 289 del 09/12/1992) successivamente modificato da Decreto Legislativo n. 10 del 2 gennaio 1997 Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale. (Pubblicato sulla G.U. n. 24 del 30/01/1997)

<sup>3</sup>Secondo l'U.E. lo strumento giuridico del "regolamento", applicabile senza ulteriori recepimenti, risulta essere il più adeguato per imporre norme chiare e dettagliate, che "non lascino spazio a differenze di recepimento da parte degli Stati membri" (considerando n. 4 del regolamento 2016/425)

uniformi relative all'omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori.

I “dispositivi di protezione individuale” sono definiti (art. 3 comma 1) come:

- a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;
- b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva;
- c) sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell'uso.

I DPI sono messi a disposizione sul mercato solo se, laddove debitamente mantenuti in efficienza e usati secondo i fini cui sono destinati, soddisfano le norme del regolamento e non mettono a rischio la salute o la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni (art. 4) e devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza, di cui all'allegato II, ad essi applicabili (art. 5).

Va segnalato che il nuovo provvedimento non pregiudica il diritto degli Stati membri, in particolare nell'attuazione della direttiva 89/656/CEE (oggi recepita con il titolo III capo II del D. Lgs. n 81/2008), di stabilire prescrizioni relative all'uso dei DPI, a condizione che tali prescrizioni non riguardino la progettazione dei DPI immessi sul mercato conformemente al regolamento (art. 6).

Limitandoci brevemente all'analisi delle varie scadenze previste dal nuovo regolamento DPI prendiamo in esame l'art. 48 (Entrata in vigore e applicazione). Tale articolo stabilisce che il regolamento, pur entrando in vigore il 20° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (**20 aprile 2016**), si applica a decorrere dal **21 aprile 2018**, conseguentemente, a decorrere da tale data, è abrogata la Direttiva 89/686/CEE. Vi sono però alcune eccezioni:

Gli articoli da 20 a 36 e l'articolo 44 si applicano a decorrere dal **21 ottobre 2016**, mentre l'articolo 45, paragrafo 1, si applica a decorrere dal **21 marzo 2018**. In particolare questa ultima disposizione obbliga gli Stati membri a stabilire proprie norme sulle sanzioni da imporre in caso di violazione, da parte degli operatori economici, delle disposizioni del regolamento. Tali norme possono includere sanzioni penali in caso di violazioni gravi e devono essere legate a requisiti di dissuasività, proporzionalità ed effettività. Gli Stati membri quindi avevano tempo fino al **21 marzo 2018** per comunicare alla Commissione le norme sanzionatorie.

Si riscontrano anche altre due scadenze nel nuovo provvedimento: gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti contemplati dalla direttiva 89/686/CEE conformi a tale direttiva e immessi sul mercato anteriormente al **21 aprile 2019** ed inoltre gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciate a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono validi fino al **21 aprile 2023**, salvo che non scadano prima di tale data.

---

<sup>4</sup> Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 218/82 del 13/08/2008). Tale Decisione stabilisce principi comuni e disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale. “Allo scopo di garantire la coerenza con altre normative settoriali, è opportuno uniformare alcune disposizioni del presente regolamento a tale decisione, nella misura in cui le caratteristiche specifiche del settore non richiedano soluzioni differenti. È perciò opportuno, nel presente regolamento, adattare a tale decisione alcune definizioni, gli obblighi generali degli operatori economici, la presunzione di conformità, la dichiarazione di conformità UE, le regole per la marcatura CE, i requisiti relativi agli organismi di valutazione della conformità e alle procedure di notifica, le procedure di valutazione della conformità nonché le disposizioni riguardanti le procedure relative ai DPI che presentano rischi” (considerando n. 6 del regolamento 2016/425)

Come si è visto se è vero che non vi è necessità di recepire il nuovo regolamento DPI con uno specifico provvedimento legislativo, è altresì vero che occorre emanare, entro il 21 marzo 2018 il cosiddetto “decreto sanzioni”. Il nostro legislatore ha invece emanato la legge 25 ottobre 2017, n. 163 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017” con la quale affida al Governo il compito di aggiornare ed adeguare la normativa in essere, anche con riferimento al tema delle sanzioni e delle notifiche. L’esercizio della citata delega scade il prossimo **21 novembre 2018** ma non c’è da meravigliarsi se, come già avvenuto in passato, il Governo non emanerà alcun provvedimento prolungando ulteriormente il periodo di “vacatio legis” sulle sanzioni”. Infatti, al momento, le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 475/92 sono legate a disposizioni di recepimento della direttiva 89/686/CEE che però è stata abrogata dal nuovo regolamento 2016/425.

<sup>5</sup> Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE). Gazzetta ufficiale n. L 393 del 30/12/1989

<sup>6</sup> In particolare l’articolo 46 (Abrogazione) del nuovo regolamento stabilisce che la “direttiva 89/686/CEE è abrogata a decorrere dal 21 aprile 2018.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato X.”

<sup>7</sup> Capo V Notifica degli Organismi di Valutazione della Conformità art. 20 Notifica; art. 21 Autorità di notifica; Requisiti relativi alle autorità di notifica; art. 23 Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica; art. 24 Requisiti relativi agli organismi notificati; art. 25 Presunzione di conformità degli organismi notificati; art. 26 Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati; art. 27 Domanda di notifica; art. 28 Procedura di notifica; art. 29 Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati; art. 30 Modifiche delle notifiche; art. 31 Contestazione della competenza degli organismi notificati; art. 32 Obblighi operativi degli organismi notificati; art. 33 Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati; art. 34 Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati; art. 35 Scambio di esperienze; art. 36 Coordinamento degli organismi notificati

<sup>8</sup> Capo VII Atti delegati e atti di esecuzione – art. 44 Procedura di comitato

<sup>9</sup> Il citato art. 45 stabilisce che gli Stati membri “comunicano tali norme alla Commissione al più tardi entro il 21 marzo 2018, e notificano immediatamente qualsiasi modifica successiva che le riguarda.

Gli Stati membri adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l’applicazione delle norme sulle sanzioni da irrogare in caso di violazione, da parte degli operatori economici, delle disposizioni del presente regolamento”.

<sup>10</sup> L’art. 6 della legge n. 163/2017 (Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio) stabilisce infatti quanto segue:

Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’economia e delle finanze e dell’interno.

Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

aggiornamento delle disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con il medesimo regolamento (UE) 2016/425 e coordinamento delle residue disposizioni;

salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo con successivo regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e già eventualmente disciplinate mediante analoghi regolamenti;

individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/425;

fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui agli articoli 5 e 19 del regolamento (UE) 2016/425, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose all’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all’attuazione del regolamento (UE) 2016/425, conformemente al comma 4 dell’articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

previsione di sanzioni penali o amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/425, conformemente alle previsioni dell’articolo 32, comma 1, lettera d), e dell’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del capo VI del regolamento (UE) n. 2016/425;

abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui al comma 1.